

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1666

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**
(ANDREATTA)

di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**
(CONSO)

col **Ministro delle finanze**
(GALLO)

col **Ministro del tesoro**
(BARUCCI)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**
(SAVONA)

e col **Ministro del commercio con l'estero**
(BARATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1993

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Romania sulla
reciproca promozione e protezione degli investimenti, con
Protocollo, fatto a Roma il 6 dicembre 1990

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4
Testo dell'Accordo	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra Italia e Romania per la promozione e protezione degli investimenti si inserisce in una serie di accordi dello stesso genere recentemente conclusi con i Paesi dell'Europa orientale. Esso mira a creare un quadro favorevole alla presenza di investitori italiani in Romania, particolarmente gradita ai romeni anche al fine di diversificare i loro *partners* economici stranieri, e, unitamente ad altre intese bilaterali in materia economica, concorrerà a promuovere e stimolare lo sviluppo della collaborazione economica fra i due Paesi.

L'Accordo acquista un rilievo maggiore nella nuova fase politica ed economica che la Romania sta attraversando, in quanto il massiccio programma di aiuti internazionali postula l'utilizzazione di strumenti propri dell'economia di mercato ed idonei ad attivare flussi di capitali privati soprattutto nel settore industriale e la formazione di *joint ventures* per dare vita a moderne aziende produttive capaci di colmare il divario tecnologico e gestionale tra la Romania e l'Occidente, condizione fondamentale per un suo completo inserimento nel circuito economico internazionale.

In tale ottica la struttura dell'Accordo si ispira, sia pure con gli opportuni adattamenti, al modello ormai consolidato nella prassi dei Paesi dell'OCSE.

I contenuti fondamentali e caratterizzanti del trattato possono essere così sintetizzati:

1) ciascuna Parte contraente assicurerà alle attività ed ai conseguenti redditi degli investitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investitori propri e dei Paesi terzi (trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita);

2) gli investimenti di soggetti di una delle Parti contraenti non potranno essere nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure analoghe se non per fini di interesse pubblico e secondo le procedure di legge, dietro pagamento di un risarcimento equivalente all'effettivo e giusto valore di mercato, comprensivo degli interessi;

3) il trattamento nazionale e la clausola della nazione più favorita varranno anche per il risarcimento del danno che gli investitori di una Parte contraente subiranno sul territorio dell'altra per causa di guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza nazionali od eventi simili;

4) ciascuna Parte contraente assicurerà agli investitori dell'altra Parte il libero trasferimento, senza indebito ritardo, dei capitali e dei redditi investiti e guadagnati, previo assolvimento da parte degli interessati degli obblighi fiscali previsti dall'ordinamento locale;

5) procedure di arbitrato affidate ad organi imparziali sono previste per il regolamento delle controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte, così come per la risoluzione delle controversie tra le Parti contraenti relative all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Romania sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 6 dicembre 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AGREEMENTBETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE
GOVERNMENT OF ROMANIA ON THE MUTUAL PROMOTION AND
PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of Romania, hereinafter referred to as "the Contracting Parties" desiring to develop the relations of economic co-operation existing between the two States and to create favourable conditions for investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party.

Conscious about necessity to create and maintain a stable framework, in order to stimulate the investments and maximum effective utilization of economic resources of either country,

Recognising that the encouragement and reciprocal protection of investments, according to the present Agreement, will be conducive to the stipulation of initiative in this field and will increase prosperity of both States,

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

DEFINITIONS

For the purposes of this Agreement:

- 1) The term "investment" means every kind of assets owned by an investor of one Contracting Party, including goods, rights and financial means, invested in the territory of the other Contracting Party in accordance with its laws and regulations. The term includes in particular, but not exclusively:

Spazio del Centroscritto Diplomatico
dei Trattati e degli Affari Legislativi



per copie conferme

A - Coburn

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- a) movable and immovable property as well as any other rights in rem including, insofar as they may be used for investments purposes, real guarantees on others' property;
- b) shares, stocks, debentures, other forms of participation in companies or partnerships incorporated in the territory of one Contracting Party and any other negotiable instrument of credit, as well public securities in general;
- c) reinvestments returns;
- d) claims to money or any right relating to obligations, performances or services having an economic or financial value connected with investments;
- e) intellectual and industrial property rights, including rights with respect to copyrights, trademarks, trade names, trade secrets, patents, technological processes, know-how, goodwill and other similar rights;
- f) any rights of a financial nature accruing by law or by contract and any licence, concession and franchise conferred by law or by virtue of a contract, and, particularly, the concessions related to prospection, exploration cultivation, extraction and exploitation of natural resources including those in the sea areas under the jurisdiction of one of the Contracting Parties.

Any alteration of the form in which assets are invested or reinvested shall not affect their character as investment.

- 2) The term "investor" means any natural or legal person being a national of either Contracting Party who effected, is effecting, or has obliged himself to effect, investments in the territory of the other Contracting Party.

As for the "legal persons", their incorporation according to the national legislation entitle it, by virtue of the present Agreement and under reciprocity condition, to realise investments in the territory of the other Contracting Partie, according to the laws and regulations of the latter.

- 3) The terms "natural person" and "legal person" respectively mean:

- a) in respect of Romania: any natural person holding Romanian citizenship, in accordance with the laws in force as well as any legal person constituted under the Romanian laws and having the head office in Romania;
- b) in respect of the Italian Republic: any natural person holding Italian citizenship and any entity established in

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

the territory of the Italian Republic, and recognized in accordance with the national legislation such as public establishments, companies or partnerships, public trusts or associations, regardless of whether their liability is limited or otherwise.

4) The term "returns" means amounts yielded or realised but not yet cashed by an investment and in particular, though not exclusively, includes profits, dividends, interests, any other income from invested capital, capital gains, royalties, payments for technical assistance or technical services and other fees, irrespective of the form in which returns are paid.

5) The term "territory" means, in addition to the areas lying within the land boundaries, the marine and submarine zones too, over which the Contracting Parties have sovereignty, or exercise sovereign or jurisdictional rights, according to the international law.

ARTICLE 2

PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

1) Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for investments made in its territory by investors of the other Contracting Party.

2) Investments shall be admitted in accordance with legal provisions of the Contracting Party in the territory of which the investment has to be made and shall enjoy the protection and guarantees provided for in this Agreement.

3) Each Contracting Party shall offer in its territory a fair and equitable treatment for investments of investors of the other Contracting Party. Neither Contracting Party shall in any way impair by arbitrary, unreasonable or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment, conversion, repatriation of capital, liquidation and disposal of investments as well as the local companies, partnerships or firms in which these investments have been made.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) Investors of either Contracting Party shall be permitted to engage top managerial and technical personnel, of their choice, regardless of nationality, to the extent permitted by the laws of the host State. Subject to the laws relating to the entry and sojourn of aliens, nationals of either Contracting Party shall be permitted to enter and to remain in the territory of the other Contracting Party for the purpose of technical assistance or establishing and administering their investments.

5) Each Contracting Party undertakes to provide effective means of asserting claims and enforcing rights with respect to this present agreement, to the investment authorizations and properties. Each Contracting Party shall not impair the right of the investors of the other Contracting Party to have access to its Courts of justice, administrative Tribunals and agencies and all other bodies exercising adjudicatory authority.

6) Each Contracting Party shall make public all laws and regulations that pertain to or affect investments in its territory of investors of the other Contracting Party.

ARTICLE 3

INVESTMENT TREATMENT AND THE MOST FAVOURED NATION CLAUSE

1) Each Contracting Party shall accord to the investments effected in its territory, to its connected activities and the returns accruing to by investors of the other Contracting Party a treatment not less favourable than that which it accords in like situations to investments, related activities and relevant returns accruing to, of its own investors or to investors of any third State.

2) Each Contracting Party shall accord to the investors of the other Contracting Party, as regard management maintenance, enjoyment, authorised conversion, repatriation of capital, liquidation, use or disposal of their investment, a treatment not less favourable than that which it accords to its own investors or to investors of any third State.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) The provisions of this Agreement relating to the granting of the national treatment or of the most favoured nation treatment, shall not be construed so as to oblige one Contracting Party to extend to the investors of the other Contracting Party the advantages or privileges granted by virtue of its membership in:

a) any economic or custom union, a free trade area or regional or subregional economic organisation, Common Market Associations to which either of the Contracting Parties is or may become a party ;

b) any international multilateral or regional economic agreement or other arrangement relating wholly or mainly to prevent double taxation or to facilitate cross-border trade.

ARTICLE 4

NATIONALIZATION OR EXPROPRIATION

1) (1) The investments to which this Agreement relates shall not be subject to any measure which might limit permanently or temporarily their joined rights of ownership, possession, control or enjoyment, except where specifically provided by law by judgments or orders issued by Courts or Tribunals having jurisdiction.

2) Investments made by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party shall not be expropriated, nationalized, requisitioned or subjected to other measures having directly or indirectly similar effect (all of these measures hereinafter referred to as "expropriation"), unless the following conditions are fulfilled:

a) the measures are adopted in the national interest, or for public purposes and in accordance with due process of law;

b) the measures are not discriminatory, compared to the measures taken against national investments and investors or against the investments and investors of third countries;

c) a proper procedure is established to determine the amount and method of payment of compensation.

3) The compensation shall correspond to the effective and fair market value of the investment subjected to one of the measures mentioned in paragraph (1) this Article and should be prompt, adequate and effective.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) The amount of compensation shall be determined in accordance with internationally recognized principles of valuation such as the effective and fair market value of the investment immediately prior the moment in which the decision of expropriation is announced or made public. In case that the effective and fair market value cannot be easily ascertained, the compensation shall be determined on equitable objective principles taking into account, inter alia, the capital invested, its appreciation or depreciation current returns, replacement value and any other relevant factors.

Compensation shall include interest calculated on a six months LIBOR basis accruing from the date of expropriation to the date of payment, excepting the investor has maintained the enjoyment of the expropriated investment until the date of said compensation.

5) In the event of failure to reach an agreement between the investor and Contracting Party having liability, the amount shall be calculated following the settlement of dispute procedure by Article 8 of this Agreement.

6) The amount of compensation shall be promptly paid to the investor, who has the right to transfer without undue delay these amounts, in freely convertible currencies. Once compensation has been determined, authorization for its repatriation will be promptly issued.

ARTICLE 5

COMPENSATION FOR DAMAGES AND LOSSES

Investors of one Contracting Party whose investment made in the territory of the other Contracting Party suffered damages or losses owing to a war or other armed conflict, a state of national emergency, revolution, revolt, insurrection or other similar events, including damages and losses occasioned by requisitioning, shall be accorded by the latter Contracting Party, as regard the measures taken to cover the damages and losses, a treatment not less favourable than that it accords to its nationals

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

investors and, at all events, to the investors of any third State. The amounts resulting from this Article, shall be freely transferable in convertible currencies and without undue delay.

ARTICLE 6

REPATRIATION OF CAPITAL, PROFITS AND RETURNS

1) Each Contracting Party guarantees to the investor of the other Contracting Party, in respect of their investments effected according to its laws and regulations, as for Article 1, paragraphe 1 of this Agreement, the free transfer of :

- a) capital and additional capital amounts used to maintain and increase investments;
- b) the current returns resulting from investments such as net income, dividends, royalties, payments for assistance and technical services, interest and any other profits;
- c) the proceeds accruing from the total or partial sale, alienation or liquidation of an investment;
- d) the payments made for the reimbursement of the credits deriving from investments and interest due thereon, as well as funds to repay loans relating to an investment and interest due thereon;
- e) an adequate portion of the earnings of the citizens of the other Contracting Party deriving from their work and service in connection with an investment in its territory;
- f) compensations referred to in Articles 4 and 5.

2) Each Contracting Party shall issue, after fulfilment of the fiscal obligations pertaining to the investment, the necessary authorization - if required - in order to ensure the execution without undue delay of the transfers.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) The above transfers shall be made in the convertible currency in which the investment has been made or in any other freely convertible currency, if so agreed, at the prevailing rate of exchange in force at the date of the transfer.

4) "Without undue delay", in the meaning of this Article are considered the transfers which are made within a period normally required to prepare the formalities of transfer. The time runs from the date when the application together with necessary documents were submitted, in the proper way, to the competent authorities and should not exceed, in any case, a period of two months. The same provisions are to be applied to the transfers of Articles 4 - 5 and 7 of this Agreement.

ARTICLE 7

SUBROGATION

If either Contracting Party or any of its Agency makes payment to one of its investor under a guarantee it has given in respect of an investment or any part thereof invested in the territory of the other Contracting Party, the latter shall recognize :

- a) the assignment whether under law or pursuant to a legal transaction, of any right and claim from that investor to the former Contracting Party or its Agency;
- b) that the former Contracting Party or its Agency is entitled by virtue of subrogation to exercise the rights and enforce the claims of that investor.

The former Contracting Party shall accordingly be entitled to assert any such right or claim to the same extent as its predecessor in title. In relation to the transfer payments to the Contracting Party or its Agency by virtue of such subrogation, the provisions of Article 6 shall apply.

ARTICLE 8SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES BETWEEN INVESTORS AND
CONTRACTING PARTIES

- 1) Any dispute between one Contracting Party and an investor of the other Contracting Party concerning an investment of that investor in the territory of the former Contracting Party, including disputes relating to compensation for expropriation and disputes relating to the amount of its relevant payments shall be settled, as far as possible, amicably by consultation and negotiations between the parties to the dispute.
- 2) In the event that such a dispute cannot be settled amicably within six months of the date of a written application, the investor in question may submit the dispute, at his choice, for settlement to:
 - a) the Contracting Party's Court, at all instances, having territorial jurisdiction;
 - b) an ad hoc Arbitration Tribunal, in accordance with the Arbitration Rules of the "UN Commission on International Trade Law" (UNCITRAL). The arbitration shall be conducted in accordance with the Arbitration Standards of the "United Nations Commission on International Trade Law", pursuant to Resolution 31/98 of 15th December 1976 adopted by the United Nations General Assembly. Arbitrator or arbitrators and Chairman, if the case, shall be nationals of States which have diplomatic relations with both Contracting Parties, and, as for the acknowledgment and the enforcement of the decision of the Arbitration Tribunal in the territory of the Contracting Parties, it shall be governed by their respective national legislation in accordance with the international Conventions to which they are Parties.
 - c) the "International Centre for the Settlement of Investment Disputes" for the application of the conciliation and arbitration procedures provided by Washington Convention of 18th March 1965 on the "Settlement of Investment Disputes as between States and Nationals of other States".

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

However, in specific contracts, investors and Contracting Parties may agree on disputes settlement procedures.

3) The Contracting Party which is a party to the dispute shall at no time whatever during the procedures involving investment disputes, assert as a defence its immunity as well as the fact that the investor has received compensation under an insurance Contract covering the whole or part of the incurred damage or loss.

ARTICLE 9

SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES

1) Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall be settled, as far as possible, through negotiations between the two Contracting Parties. If such a dispute cannot thus be settled within six months from the date on which one of the Contracting Party notifies in writing the other Contracting Party, the dispute shall, upon the request of one of them, be submitted to an arbitral tribunal, in accordance with the provisions of this Article.

2) The arbitral tribunal shall be constituted for each individual case in the following way : each Contracting Party shall appoint one arbitrator; the two arbitrators shall then select a national of a third State who on approval by the two Contracting Parties shall be appointed Chairman of tribunal. The arbitrators shall be appointed within three months and the Chairman within five months of the receipt of the request for arbitration.

3) If within any of the periods specified in paragraph (2) the necessary appointments have not been made, either Contracting Party may invite the President of the International Court of Justice to make any necessary appointments within three months. If the President is a national of either Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Vice-President of the International Court of Justice shall be invited to make the necessary appointments. If the Vice-President is a national of either Contracting Party or if he too is prevented from discharging the said function the Member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the necessary appointments.

4) The arbitral tribunal shall reach its decision on the basis of the provisions of this Agreement and of other agreements concluded between the Contracting Parties as well as on the general principles and rules of international law. The decision shall be reached by a majority of votes. Such decision shall be final and binding.

5) Each Contracting Party shall bear the cost of the arbitrator it has appointed and of its representation in the arbitral proceedings. The cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by the Contracting Parties.

6) The arbitral tribunal shall determine its own procedure.

ARTICLE 10

APPLICATION OF THE AGREEMENT AND APPLICATION OF OTHER PROVISIONS

This Agreement shall also apply to investments made by investors of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party prior to the entering into force of this Agreement and accepted in accordance with the legal provisions in force of either Contracting Party. However, the Agreement shall not apply to the disputes arising until the entering into force of this Agreement.

1) Whenever any issue is governed both by this Agreement and by another International Agreement to which both the Contracting Parties are parties, or whenever it is governed otherwise by general international law, the most favourable provisions, case by case, shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) Whenever, as a result of laws, and other legal general dispositions, one of the Contracting Parties has adopted a more advantageous treatment for the investors of the other Contracting Party than that provided in this Agreement, they shall be accorded that more favourable treatment.

In case of specific contracts between an investor and either Contracting Party, the provisions of these contracts, without prejudice of the provisions of the present Agreement, will prevail for the concerned investor.

ARTICLE 11

ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1) This Agreement shall become effective on the last date on which one of the both Contracting Parties have notified the other of the effected performance of this respective law's procedures.

2) The Agreement shall remain in force for 10 years as from the date in which the law's procedures indicated in paragraph 1 of the present article have been effected, and it shall be tacitly renewed for further periods of 5 years, unless either Party terminates it by giving prior written notice thereof one year before any expire date.

3) In the case of investments effected prior to the expiry dates of the present Agreement, as provided in this Article 11, the provisions of Articles 1 to 1) shall remain effective for a further five years after the aforementioned dates.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Done at Rome on 6th December, 1990 in three original copies, each in the Italian, Romanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of differences of interpretation, the text in the English language shall be considered as the text of reference.

FOR
THE GOVERNMENT OF ITALY

F. De Michelis

FOR
THE GOVERNMENT OF ROMANIA

Ion I. Bălanescu

* LEGGASI:

in DONE IN ROME ON 6th DECEMBER, 1990 IN
TWO ORIGINAL COPIES IN ENGLISH LANGUAGE.



XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROTOCOL

Signing the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of Romania on the mutual promotion and protection of investment, the Contracting Parties agreed on the following clause to be considered as integrating part of the above Agreement.

1. - As for Romania, the provisions of Art. 6 apply in the manner that the free transfer has to be effected from the existing availabilities in the free transferable currency bank account of the investor.
2. - In the case the Italian investors, at their request, have obtained, even previously, a specific authorization for the transfer of whole returns or of a part of them yielded in Rumanian currency, the competent Rumanian Authorities shall ensure the necessary free convertible currency for the transfer of the returns of the said investment or of its total or partial alienation or liquidation.
3. - The above mentioned provision shall apply in relation to Art. 7 of the Agreement, regarding the transfer of payment by virtue of subrogation.

Done at Rome on 6th December, 1990 in three original copies, each in Italian, Rumanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of differences of interpretation, the text in the English language shall be considered as the text of reference.

FOR
THE GOVERNMENT OF ITALY

for De Michelis

FOR
THE GOVERNMENT OF ROMANIA

Lydia I. Ionescu



* LE 49750

61 DONE IN ROME ON 6th DECEMBER, 1990 IN
TWO ORIGINAL COPIES IN ENGLISH LANGUAGE

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED
IL GOVERNO DELLA ROMANIA SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E
PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Romania, in appresso denominati "Parti Contraenti", desiderando sviluppare le relazioni di cooperazione economica esistenti tra i due Stati e creare favorevoli condizioni agli investimenti di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

Consapevoli della necessità di creare e mantenere condizioni di stabilità, allo scopo di stimolare gli investimenti nonché la massima utilizzazione effettiva delle risorse economiche di entrambi i Paesi,

Riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione degli investimenti in base al presente Accordo darà luogo all'adozione di iniziative nello specifico settore ed incrementerà la prosperità dei due Stati,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo:

1. Il termine "investimento" significa ogni bene patrimoniale di proprietà di un investitore o di una Parte Contraente, compresi merci, diritti e mezzi finanziari investiti nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformità con le leggi ed i regolamenti di quest'ultima.

Il termine comprende, in particolare, ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili, ed ogni altro diritto in rem, compresi, per quanto impiegabili a fini di investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;

b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed altre forme di partecipazioni in società di capitali o persone legalmente costituite nel territorio di una Parte Contraente, nonché ogni altro strumento negoziabile o documento di credito, come pure titoli di Stato e titoli pubblici in genere;

c) redditi reinvestiti;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) crediti finanziari ,o ogni altro diritto derivante da impegni, prestazioni o servizi di natura economica o finanziaria collegati con gli investimenti;

e) diritti di proprietà intellettuale ed industriale, compresi quelli derivanti da diritti d'autore, marchi commerciali, denominazioni commerciali, segreti commerciali, brevetti, procedimenti tecnologici, know-how, avviamento ed altri diritti analoghi;

f) ogni diritto di natura finanziaria, maturato per legge o per contratto , ed ogni licenza e concessione pubblica e privata attribuita per legge o per contratto, con particolare riguardo alle concessioni relative alla prospezione, all'esplorazione, alla coltivazione, all'estrazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, comprese quelle situate nelle zone marine sotto la giurisdizione di una delle parti Contraenti.

Ogni modifica nella forma nella quale i beni sono stati investiti o reinvestiti non pregiudicherà la loro caratteristica di investimenti.

2. Il termine "investitore", significa ogni persona fisica o giuridica avente la nazionalità di una delle Parti Contraenti, che abbia effettuato, effettui, ovvero si sia impegnato ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Per quanto riguarda le "persone giuridiche", la loro costituzione legale in base alla legislazione nazionale dà loro diritto, in virtù del presente Accordo ed a condizioni di reciprocità, di effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, secondo le leggi ed i regolamenti di quest'ultima Parte.

3. I termini "persona fisica", e "persona giuridica" significano rispettivamente:

- per quanto riguarda la Romania: ogni persona fisica che abbia la nazionalità romena in conformità alle vigenti leggi, nonché ogni persona giuridica legalmente costituita secondo la legge romena ed avente la sede principale in Romania;

- per quanto riguarda la Repubblica italiana: ogni persona naturale che abbia la cittadinanza italiana nonché ogni ente avente sede legale nel territorio della Repubblica Italiana e riconosciuto, ai sensi della legislazione nazionale, come ente pubblico, società di persone o di capitali, fondazione o associazione, a prescindere dal fatto che la responsabilità di questi ultimi sia limitata o meno.

4. Il termine "redditi" significa le somme ricavate o prodotte ma non ancora incassate , da un investimento, ivi inclusi - in particolare, ma non esclusivamente - i profitti, i dividendi, gli interessi, ogni altro reddito da investimenti di capitale, gli incrementi di capitale, le royalties, i compensi per assistenza o servizi tecnici e spettanze diverse, a prescindere dalla forma nella quale tali redditi sono pagati.

5. Il termine "territorio" significa, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le zone marine e sotto-marine sulle quali le Parti contraenti hanno sovranità o esercitano diritti sovrani o di giurisdizione, in base al diritto internazionale.

ARTICOLO 2

PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà e creerà condizioni favorevoli per gli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente.

2. Gli investimenti saranno autorizzati in conformità alle disposizioni di legge della Parte contraente nel cui territorio essi debbono essere effettuati, e beneficeranno della protezione e delle garanzie previste dal presente Accordo.

3. Ciascuna Parte Contraente assicurerà nel suo territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente farà in modo che la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la trasformazione, il rimpatrio di capitale, la liquidazione e la cessione di investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le imprese locali, società e ditte nelle quali tali investimenti sono stati effettuati, non siano sottoposti a misure arbitrarie, ingiustificate o discriminatorie.

4. Gli investitori di entrambe le Parti Contraenti potranno assumere, indipendentemente dalla nazionalità di appartenenza, personale direttivo e tecnico di loro scelta, nei limiti consentiti dalle leggi dello Stato ospitante. Con riserva delle legge vigenti in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri, i cittadini di una Parte contraente potranno entrare e soggiornare nel territorio dell'altra ai fini di un'assistenza tecnica, e per stabilirvisi ed amministrare i loro investimenti.

5. Ciascuna Parte si impegna a fornire mezzi effettivi per presentare ricorsi e far valere i propri diritti derivanti dal presente Accordo, da licenze d'investimento e da beni.

6. Ciascuna Parte contraente renderà pubbliche tutte le leggi ed i regolamenti che abbiano attinenza, ovvero che riguardino gli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 3TRATTAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU FAVORITA

1. Ciascuna Parte Contraente, accorderà agli investimenti effettuati nel suo territorio, alle attività collegate e relativi redditi che ne derivano a favore degli investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti, alle attività collegate e relativi redditi che ne derivano, dei propri cittadini o degli investitori di Stati terzi.

2. Ciascuna Parte contraente accorderà agli investitori dell'altra Parte contraente, per quanto riguarda la gestione, la manutenzione, il godimento, le trasformazioni autorizzate, il rimpatrio di capitale, la liquidazione, l'uso o la cessione del loro investimento, un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai suoi investitori o ad investitori di ogni altro Paese terzo.

3. Le disposizioni del presente Accordo relative alla concessione del trattamento nazionale o della nazione più favorita non possono essere intese come dirette ad obbligare una Parte contraente ad estendere agli investitori dell'altra, i vantaggi ed i privilegi che essa concede, per effetto della sua appartenenza a:

a) ogni Unione doganale o Economica, Zona di libero scambio o organizzazione economica regionale o subregionale, Associazione di Mercato Comune delle quali una delle Parti contraenti sia o possa divenire membro;

b) accordi economici, internazionali, multilaterali o regionali, ovvero altri Accordi intesi ad evitare del tutto o prevalentemente le doppie imposizioni, ovvero a facilitare gli scambi transfrontalieri.

ARTICOLO 4NAZIONALIZZAZIONE O ESPROPRIO

1)(1) Gli investimenti di cui al presente Accordo, non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, permanentemente o temporaneamente, i diritti di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto espressamente previsto per legge o per effetto di sentenze ed ordinanze delle autorità giudiziarie competenti.

2) Gli investimenti effettuati da investitori di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra non saranno direttamente o indirettamente espropriati, nazionalizzati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti (provvedimenti qui di seguito indicati tutti come "esproprio"), salvo che non ricorrano le condizioni seguenti:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) i provvedimenti siano adottati nell'interesse nazionale o per fini pubblici, ed in conformità alle prescritte procedure di legge;

b) i provvedimenti non siano discriminatori in rapporto a provvedimenti adottati nei confronti di investimenti od investitori nazionali ovvero di investimenti od investitori di paesi terzi;

c) sia adottata una appropriata procedura per determinare l'ammontare e le modalità di pagamento del risarcimento.

3) Il risarcimento sarà equivalente all'effettivo e giusto valore di mercato dell'investimento colpito da uno dei provvedimenti di cui al paragrafo (1) del presente articolo e dovrà essere rapido, adeguato ed effettivo.

4) L'ammontare del risarcimento sarà determinato in conformità con i principi di valutazione internazionalmente riconosciuti, quali l'effettivo e giusto valore di mercato dell'investimento immediatamente precedente al momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica. Qualora l'effettivo e giusto valore di mercato non possa essere facilmente accertato, l'indennizzo sarà determinato sulla base di criteri obiettivi di equità, considerando tra l'altro il capitale investito, la sua rivalutazione o svalutazione, i redditi correnti, il valore di sostituzione ed ogni altro elemento di rilievo.

Il risarcimento comprenderà gli interessi calcolati in base al LIBOR a sei mesi, maturati dalla data di esproprio a quella di pagamento, salvo che l'investitore non abbia conservato il godimento dell'investimento espropriato fino alla data del risarcimento medesimo.

5) In caso di mancato raggiungimento di un accordo tra l'investitore e la Parte contraente obbligata, l'importo sarà calcolato secondo le procedure di risoluzione delle controversie dell'Articolo 8 del presente Accordo.

6) L'ammontare del risarcimento verrà prontamente pagato all'investitore, il quale avrà diritto a trasferire senza indebito ritardo le relative somme in valuta liberamente convertibile. Determinato il risarcimento, verrà prontamente concessa l'autorizzazione al suo rimpatrio.

ARTICOLO 5

RISARCIMENTO PER DANNI E PERDITE

1) Gli investitori di una delle due Parti contraenti i cui investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte contraente, abbiano sofferto danni o perdite per causa di guerre o altri conflitti armati, stati di emergenza nazionale, rivoluzioni, rivolte, insurrezioni od altri eventi similari, inclusi i danni e le perdite dovuti a requisizione, riceveranno dalla Parte contraente nella quale è stato effettuato l'investimento, con riferimento ai provvedimenti adottati per risarcire tali danni e perdite, un trattamento non meno favorevole di quello da quest'ultima riconosciuto ai propri

investitori nazionali, ed in ogni caso, agli investitori di ogni altro Stato terzo. Le somme di cui al presente articolo, saranno liberamente trasferibili in valuta convertibile e senza alcun ritardo.

ARTICOLO 6

RIMPATRIO DEL CAPITALE, DEI PROFITTI E DEI REDDITI

1) Ciascuna Parte Contraente garantisce agli investitori dell'altra Parte contraente, per gli investimenti da essi effettuati in conformità alle proprie leggi e regolamenti come indicato all'Articolo 1, paragrafo 1 del presente Accordo, il libero trasferimento di:

a) capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzate per il mantenimento e l'incremento di investimenti;

b) redditi correnti derivanti da investimenti come redditi netti, dividendi, royalties, pagamenti per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro profitto;

c) somme derivanti dalla totale o parziale vendita, cessione o liquidazione di un investimento;

d) pagamenti effettuati per il rimborso dei crediti derivanti da investimenti e dei relativi interessi, nonché delle somme destinate al rimborso di prestiti relativi ad investimenti e dei relativi interessi;

e) adeguate quote dei guadagni conseguiti da cittadini dell'altra Parte contraente e derivanti da lavoro o servizi prestati in connessione con investimenti realizzati nel suo territorio;

f) risarcimenti previsti agli articoli 4 e 5;

2) Ciascuna Parte contraente, dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali relativi all'investimento, concederà - se richiesta - ogni necessaria autorizzazione per garantire l'espletamento senza indebito ritardo dei trasferimenti.

3) I trasferimenti di cui sopra verranno effettuati nella valuta convertibile nella quale l'investimento è stato fatto, ovvero, se così concordato, in ogni altra valuta liberamente convertibile, al prevalente tasso di cambio in vigore alla data del trasferimento.

4) Sono da considerarsi "senza indebito ritardo" ai sensi del presente articolo, quei trasferimenti che sono stati effettuati entro il periodo di tempo normalmente richiesto per l'espletamento delle relative formalità amministrative. Tale periodo decorre dalla data in cui la richiesta di trasferimento, corredata dalla necessaria documentazione, è stata nella dovuta forma sottoposta alle autorità competenti, e non dovrà in ogni caso superare un periodo di due mesi. Le stesse disposizioni si applicano ai trasferimenti di cui agli articoli 4-5 e 7 del presente Accordo.

ARTICOLO 7SURROGA

Qualora una delle due Parti Contraenti, ovvero una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, quest'ultima Parte contraente riconoscerà:

a) il trasferimento per effetto di legge o in base ad una transazione legale, di ogni diritto o pretesa dell'investitore interessato, alla Parte contraente assicuratrice o alla sua istituzione;

b) che la Parte Contraente assicuratrice o la sua istituzione siano legittimate per effetto di surroga, ad esercitare i diritti ed a far valere le rivendicazioni di tale investitore.

La Parte contraente assicuratrice sarà di conseguenza legittimata ad esercitare tali diritti o pretese nella stessa posizione creditizia del proprio dante causa. In relazione poi al trasferimento dei pagamenti dovuti a tale Parte contraente o alla sua Istituzione per effetto della surrogazione, si applicheranno le disposizioni dell'art. 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8REGOLAMENTO DI CONTROVERSIE TRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI

1. Qualsiasi controversia che sorga tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte contraente, relativa ad un investimento di detto investitore nel territorio della prima Parte contraente, comprese le controversie relative ai risarcimenti per esproprio, e quelle relative all'ammontare dei corrispettivi pagamenti, saranno per quanto possibile risolte amichevolmente mediante consultazioni e negoziazioni tra le Parti alla controversia.

2. Nel caso in cui tale controversia non possa essere risolta amichevolmente entro sei mesi dalla data di una richiesta scritta, l'investitore in questione potrà sottoporre la controversia - a sua discrezione:-

a) al Tribunale della Parte Contraente, in tutte le sue istanze, competente per territorio;

b) ad un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformità al Regolamento Arbitrale della "Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale" (UNCITRAL). L'arbitrato si svolgerà in conformità con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) in conformità con la

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Risoluzione 31/98 del 15 dicembre 1976 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'arbitro o gli arbitri, e se del caso, il Presidente dovranno essere cittadini di Stati che hanno relazioni diplomatiche con entrambe le Parti contraenti. Il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrale nel territorio delle Parti contraenti, saranno disciplinati dalle rispettive legislazioni nazionali in conformità con le le Convenzioni internazionali di cui esse sono parti.

c)al" Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative ad investimenti", per l'applicazione delle procedure arbitrali e di conciliazione di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sul "Regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati".

Tuttavia, in specifici contratti, gli investitori e le Parti contraenti possono concordare procedure di risoluzione di controversia.

3) La Parte contraente che è parte in una controversia, non potrà, in qualunque fase delle procedure relative a controversie su investimenti, addurre a sua difesa la sua immunità da giurisdizione, così come il fatto che l'investitore abbia ricevuto un risarcimento in base ad un contratto di assicurazione che prevede la copertura parziale o totale di perdite o danni subiti.

ARTICOLO 9

REGOLAMENTI DI CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI

1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo saranno risolte amichevolmente - per quanto possibile -, mediante negoziazioni tra le due Parti contraenti. Nel caso in cui la controversia non possa essere in tal modo risolta nei sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti contraenti ha notificato per iscritto l'altra Parte contraente, la controversia, su richiesta di una delle Parti, sarà sottoposta ad un Tribunale arbitrale, in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

2. Il Tribunale arbitrale sarà costituito caso per caso nel modo seguente: ciascuna Parte contraente nominerà un arbitro; i due arbitri successivamente selezioneranno un cittadino di uno Stato terzo il quale, su approvazione delle due Parti contraenti, sarà nominato Presidente del Tribunale. Gli arbitri saranno nominati ogni tre mesi, ed il Presidente entro cinque mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato.

3. Se entro qualunque periodo di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, non è stato proceduto alle nomine richieste, ciascuna Parte contraente può invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia ad effettuarle entro tre mesi. Qualora il Presidente sia cittadino di una delle Parti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contraenti o per qualsiasi altro motivo non gli sia possibile esercitare detta funzione, il Vice-presidente della Corte Internazionale di Giustizia può essere invitato a procedere alle nomine necessarie. Ove poi il Vice-presidente sia cittadino di una delle Parti contraenti, e sia anch'esso nell'impossibilità di accettare l'incarico, sarà invitato ad effettuare le nomine il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

4. Il Tribunale arbitrale deciderà in base alle disposizioni del presente Accordo, ed a quelle di altri Accordi conclusi tra le Parti Contraenti, nonché ai principi generali ed alle norme di diritto internazionale. La sentenza verrà decisa a maggioranza di voti: essa sarà definitiva e vincolante.

5. Ogni Parte Contraente sosterrà i costi dell'arbitro che ha nominato, e quelli della propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale.

6. Il Tribunale arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO 10

ATTUAZIONE DELL'ACCORDO ED APPLICAZIONE DI ALTRE DISPOSIZIONI

Il presente Accordo si applicherà altresì agli investimenti effettuati, prima della sua entrata in vigore, da investitori dell'una o dell'altra Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente ed autorizzati in conformità con le disposizioni legali dell'una o dell'altra Parte contraente. L'Accordo non si applicherà tuttavia alle controversie sorte prima della sua entrata in vigore.

1) Qualora una questione sia disciplinata, sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale al quale aderiscono le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti contraenti ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta più favorevoli.

2. Se una Parte contraente, per effetto di leggi o di altre disposizioni di carattere generale aventi efficacia normativa, ha adottato per gli investitori dell'altra Parte contraente, un trattamento più vantaggioso di quello previsto dal presente Accordo, verrà agli stessi riservato il trattamento più favorevole.

Nel caso di specifici contratti tra un investitore ed una delle Parti contraenti, le disposizioni di tali contratti, a prescindere dall'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, manterranno validità per gli investitori interessati.

ARTICOLO 11ENTRATA IN VIGORE, DURATA E SCADENZA

1) Il presente Accordo entrerà in vigore a decorrere dall'ultima data nella quale una delle due Parti contraenti avrà notificato all'altra l'avvenuto espletamento delle sue rispettive procedure di legge.

2) Il presente Accordo rimarrà in vigore per 10 anni a partire dalla data di espletamento delle procedure di legge di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e sarà tacitamente rinnovato per successivi periodi di 5 anni, salvo che una delle due Parti non lo denunci mediante preavviso per iscritto, un anno prima di qualsiasi data di scadenza.

3) In caso di investimenti effettuati prima delle data di scadenza del presente Accordo, come previsto nel presente Articolo 11, le disposizioni degli articoli da 1 a 1) rimarranno in vigore per altri cinque anni dopo le date summenzionate.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

(*) Fatto a Roma, il 6 dicembre 1990, in tre copie originali in lingua inglese, ciascuna in lingua inglese, italiana e rumena, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, il testo in lingua inglese sarà considerato come testo di riferimento. (*)

Per il Governo
della Repubblica italiana

Per il Governo
della Romania

(*) LEGGASI: Fatto a Roma, il 6 dicembre 1990, in due esemplari originali in lingua inglese.

PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Romania sulla promozione e la protezione degli investimenti, le Parti contraenti hanno concordato la clausola seguente, da considerare come parte integrante dell'Accordo medesimo:

1) Per quanto riguarda la Romania, le disposizioni dell'Articolo 6 si applicano in modo che un libero trasferimento avvenga mediante prelevamento dalle disponibilità esistenti su un conto bancario in valuta liberamente trasferibile dell'investitore.

2) Nel caso in cui investitori italiani, a loro richiesta, abbiano ottenuto, anche preventivamente, una specifica autorizzazione al trasferimento di tutto o parte dei ricavi da un investimento in valuta romena, le competenti autorità romene assicureranno la disponibilità della valuta liberamente convertibile necessaria al trasferimento dei ricavi dell'investimento predetto, o del ricavato della sua totale o parziale cessione o liquidazione.

3. Le disposizioni sopra citate si applicheranno anche all'art. 7 dell'Accordo, relativo al trasferimento di pagamenti per effetto di surrogazione.

(*)Fatto a Roma, il 6 dicembre 1990 , in tre copie originali, ciascuna in lingua inglese, italiana e rumena, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, il testo in lingua inglese sarà considerato come testo di riferimento. (*)

Per il Governo
della Repubblica italiana

Per il Governo
della Romania

(*) LEGGASI:Fatto a Roma, il 6 dicembre 1990 , in due copie originali in lingua inglese.